Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 19 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO

Col 1° Gennaio p. v. verrà sospeso l'invio della "Gazzetta Ufficiale" a tutti quegli abbonati che non abbiano tempestivamente provveduto ad effettuare il pagamento delle quote stabilite

Rinnovate per tempo il Vostro abbonamento

SERVENDOVI DEL C/C POSTALE N. 1/2640 INTESTATO **all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO**

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 1305.

Aggiunta all'art. 11 del Regio decreto 30 giugno 1927-V, n. 1259, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 30 giugno 1927-V, n. 1259, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 11 del R. decreto 30 giugno 1927-V, n. 1259, che approva le tariffe dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica, è aggiunta la seguente lettera:

e) a determinare, ove particolari ragioni lo consiglino, modalità per il calcolo convenzionale del peso e del volume delle merci.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1942-XXI

Atti del Governo, registro 451, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 settembre 1942-XX, n. 1306.

Autorizzazione all'Opera nazionale figli degli aviatori ad accettare un lascito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e relativo regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il R. decreto 14 giugno 1934-XII, n. 1181, con cui fu eretto in ente morale l'Istituto Umberto Maddalena per i figli degli aviatori e fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1157, concernente la fusione dell'Opera pia nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto e l'Istituto Umberto Maddalena per i figli degli aviatori;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1782, col quale fu approvato il nuovo statuto dell'Ente unificato Umberto Maddalena per i figli degli aviatori;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Opera nazionale Figli degli aviatori è autorizzata ad accettare il lascito di lire 200.000 disposto dall'A. R. Amedeo di Savoia-Aosta, Duca d'Aosta, Vicerè d'Etiopia, con testamento speciale in data 1° marzo 1942-XX, a favore dell'Istituto di Loreto dell'Opera stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1942-XXI

Atti del Governo, registro 451, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1307.

Modificazioni al ruolo organico dei posti di professore di ruolo di alcune università del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduta la legge 8 agosto 1942-XX, n. 1096, con la quale l'Università di Ferrara è stata compresa fra le università Regie;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di ruolo assegnati alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma alle Facoltà di medicina e chirurgia delle Regie università di Ferrara e di Genova, alla Facoltà di scienze della Regia università di Genova, alle Facoltà di ingegneria mineraria delle Regie università di Cagliari e di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D*, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI,

n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma alle Facoltà di medicina e chirurgia delle Regie università di Ferrara e di Genova, alla Facoltà di scienze della Regia università di Genova ed alle Facoltà di ingegneria mineraria delle Regie università di Cagliari e di Roma, è modificato come appresso:

Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma, posti di ruolo n. 22;

Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Ferrara, posti di ruolo n. 6;

Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Genova, posti di ruolo n. 19;

Facoltà di scienze della Regia università di Genova, posti di ruolo n. 15;

Facoltà di ingegneria mineraria della Regia università di Cagliari, posti di ruolo n. 7;

Facoltà di ingegneria mineraria della Regia università di Roma, posti di ruolo n. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1308.

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale il comune di San Giuseppe Jato, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H* chiede l'autorizzazione ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G;*

Ritenuto che la richiesta del Comune è giustificata da imprescindibile necessità della civica Amministrazione;

Udita la Commissione centrale che nell'adunanza del 29 maggio 1942, ha approvata la deliberazione podestarile relativa alla predetta applicazione della tariffa della classe superiore;

Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di San Giuseppe Jato è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1943 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1309.

Istituzione di un ufficio di conciliazione nella frazione Scampitella del comune di Trevico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione primo aprile 1942-XX del podestà del comune di Trevico, con la quale si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione con sede nella frazione Scampitella e con giurisdizione sul territorio della frazione medesima;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito in Scampitella, frazione del comune di Trevico, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1310.

Istituzione di un posto di vice console presso il Regio Consolato generale in Zagabria e di un posto di 2° segretario presso la Regia Legazione di Helsinki.

N. 1310. R. decreto 2 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di vice console presso il Regio Consolato generale in Zagabria e un posto di 2° segretario presso la Regia Legazione in Helsinki.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1311.

Istituzione temporanea di un quarto posto di 1° segretario presso la Regia Rappresentanza in Atene.

N. 1311. R. decreto 9 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente un quarto posto di 1° segretario presso la Regia Rappresentanza in Atene.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1942-XX.

Contingente di alcole di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel bimestre ottobre-novembre 1942-XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Sentito il Commissariato generale per i combustibili liquidi carburanti e lubrificanti;

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel bimestre ottobre-novembre 1942 dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Per il bimestre ottobre-novembre 1942 sono liberati dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 13.000 ettanidri da destinarsi ad usi vari ed un quantitativo di ettanidri 60.000 destinato alla industria della gomma sintetica.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche dei predetti quantitativi viene effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 24 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1942-XXI.

Coloranti per gli oli da gas destinati all'azionamento dei motori agricoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, col quale venne concessa l'esenzione dal dazio e dalla tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali aventi determinate caratteristiche, destinati ad essere impiegati nell'azionamento dei motori agricoli;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1937, col quale vennero dettate le norme per il prelevamento e l'uso degli anzidetti prodotti;

Visto il decreto del Capo del Governo 8 febbraio 1938-XVI, che ha confermato la esenzione dalla tassa di vendita per alcuni residui della distillazione di oli minerali destinati ai motori agricoli;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1939, n. 147, che ha modificato le disposizioni di tariffa e di repertorio, relative agli oli minerali;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, che ha istituita l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, in sostituzione della preesistente tassa di vendita;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1939-XVII, che determina la data di attuazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1939-XVII, col quale fu autorizzato l'impiego dei prodotti denominati « bleu Somalia *G* » e « bleu per oli minerali *M* » per la colorazione degli oli da gas destinati ad essere impiegati nei motori agricoli;

Determina:

Articolo unico.

La colorazione degli oli da gas, aventi le caratteristiche prescritte per essere ammessi, in quanto destinati all'azionamento dei motori agricoli, alla esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine, dovrà effettuarsi, dal 1° gennaio 1943, con l'aggiunta ad ogni quintale di carburante di grammi 5 di « bleu Somalia *G* » o di « bleu per oli minerali *M* » o di « base di verde alizarina *G* ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1942-XXI.

Applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali ai sensi del R. decreto-legge 29 giugno 1942-XX, n. 742.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 giugno 1942-XX, n. 742, che ha modificato le norme per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali;

Visto l'andamento del consumo interno e dell'esportazione delle fibre anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La somma globale di L. 200.000.000, che le ditte produttrici di fibre tessili artificiali esercenti le fabbriche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, sono tenute a versare, salvo conguaglio, in conto dell'imposta dovuta per il periodo 1° luglio 1942-XX-30 giugno 1943-XXI, sarà ripartita fra le ditte stesse nelle percentuali e negli importi indicati in appresso accanto a ciascuna di esse:

Snia Viscosa, 52,49 % . . . . L. 104.980.000
Cisa Viscosa, 21,43 % . . . . » 42.860.000

S.A.I.F.T.A. (Soc. An. Ital. Fibre Tessili Artificiali), 13,24 % . . .	L.	26.480.000
Soc. An. Gerli Industria Raion, 4,83 %	»	9.660.000
Soc. An. Orsi Mangelli, 3,03 % .	»	6.060.000
Manifattura di Casale, 1,62 % . .	»	3.240.000
Giuseppe Parisio Manifattura Raion 0,36 %	»	720.000
Soc. Acc. Mocchetti Raion 0,14 %	»	280.000
Soc. An. Fibre Tessili Artificiali 0,05 %	»	100.000
Soc. Rhodiaceta Italiana 1,66 % .	»	3.320.000
Bemberg Soc. An. 1,13 % . . .	»	2.260.000
Marelli & Berta di Guido Berta 0,01 %	»	20.000
Montecatini Soc. Gen. Industria Mineraria e Chimica 0,01 %	»	20.000

La ripartizione è stata fatta tenuto conto delle proposte dell'Eccellenza Felice Guarneri, il quale agisce in forza di mandati speciali come dai seguenti atti esibiti:

Snia Viscosa, atto autenticato dal notaio Bottoni Giuseppe di Milano in data 14 agosto 1942;

Cisa Viscosa, atto autenticato dal notaio Grassi Giovanni di Roma in data 12 agosto 1942;

S.A.I.F.T.A. (Soc. An. Ital. Fibre Tessili Artificiali), atto autenticato dal notaio Lovato Arturo di Milano in data 19 agosto 1942;

Soc. An. Gerli Industria Raion, atto autenticato dal notaio Goegani Edoardo di Milano del 12 agosto 1942;

Soc. An. Orsi Mangelli, atto stipulato dal notaio Bernasconi De Luca Augusto di Lissone del 12 agosto 1942;

Manifattura di Casale, atto autenticato dal notaio Bottoni Giuseppe di Milano in data 18 agosto 1942;

Giuseppe Parisio Manifattura Raion, atto autenticato dal notaio Lovato Arturo di Milano in data 2 settembre 1942;

Soc. Acc. Mocchetti Raion, atto autenticato dal notaio Novara Gaetano Ugo Siro di Castellanza in data 19 agosto 1942;

Soc. An. Fibre Tessili Artificiali, copia dell'atto stipulato dal notaio Della Cella Annibale di Piacenza in data 14 agosto 1942;

Società Rhodiaceta Italiana, atto autenticato dal notaio Pescini Domenico di Gallarate in data 27 agosto 1942;

Bemberg Soc. An., copia della deliberazione 1° settembre 1942 autenticata dal notaio Vandoni Gianfranco di Casalpusterlengo in data 2 settembre 1942;

Marelli & Berta di Guido Berta, atto autenticato dal notaio Gaddi Luigi di Mariano Comense in data 14 agosto 1942;

Montecatini Soc. Gen. Industria Mineraria e Chimica, atto autenticato dal notaio Pescini Domenico di Gallarate, in data 1° settembre 1942.

La somma globale di L. 200.000.000 è commisurata alla quantità di prodotto estratto dalle fabbriche con destinazione diversa dalla diretta esportazione nel periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, o dall'impiego nella fabbricazione dei pneumatici per veicoli a norma del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 712.

La suddetta ripartizione ha carattere provvisorio e gli importi effettivamente dovuti da ciascuna ditta produttrice saranno stabiliti in ragione dell'imposta che risulterà realmente dovuta in base alle quantità di prodotti estratti dalle fabbriche durante l'esercizio 1942-1943 con l'anzidetta destinazione.

Art. 2.

I pagamenti dell'imposta dovuta saranno effettuati entro i termini di scadenza stabiliti dal succitato R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, alla Regia tesoreria provinciale di Milano dall'Eccellenza Felice Guarneri autorizzato come dagli atti specificati nel precedente articolo e che trovansi in possesso della Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

Art. 3.

A norma dell'art. 8 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la cauzione dovuta da ciascuna ditta produttrice, a garanzia degli obblighi derivanti dall'applicazione di tutte le norme che regolano l'imposta, è fissata nelle seguenti misure:

Snia Viscosa	L.	2.100.000
Cisa Viscosa	»	855.000
S.A.I.F.T.A. (Soc. An. Ital. Fibre Tessili Artificiali)	»	530.000
Soc. An. Gerli Industria Raion . .	»	195.000
Soc. An. Orsi Mangelli	»	121.000
Manifattura di Casale	»	65.000
Giuseppe Parisio Manifattura Raion	»	14.000
Soc. Acc. Mocchetti Raion	»	6.000
Soc. An. Fibre Tessili Artificiali . .	»	2.000
Soc. Rhodiaceta Italiana	»	66.000
Bemberg Soc. An.	»	45.000
Marelli & Berta di Guido Berta . . .	»	500
Montecatini Soc. Gen. Industria Mineraria e Chimica	»	500

Le cauzioni di cui sopra saranno costituite infra 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto mediante deposito di buoni del Tesoro fino a raggiungere le cifre sopra stabilite per ciascuna ditta.

I titoli cauzionali di cui al precedente comma sono di proprietà delle singole ditte in nome e per conto delle quali sono stati effettuati i depositi stessi, e restano vincolati a garanzia e nei limiti degli obblighi a ciascuna di esse facenti carico.

Quando ciascuna ditta provi di aver versato l'imposta dovuta, cioè tutto il suo debito a norma del presente decreto e cessi ogni rapporto con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza dell'applicazione dell'imposta, potrà ritirare il suo deposito, il quale non può essere trattenuto dall'Amministrazione per altro motivo.

L'Eccellenza Felice Guarneri, quale mandatario delle ditte produttrici, è tenuto agli adempimenti necessari per l'osservanza del disposto del presente articolo e del successivo art. 6.

Art. 4.

Qualora ad una qualsiasi delle singole scadenze fissate per i versamenti di imposta, la somma dovuta risulti in tutto od in parte insoddisfatta, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi sulla cauzione prestata dalla ditta in mora incamerando la cauzione fino a concorrenza della somma non soddisfatta. Ciò senza bisogno di diffida o di altro atto giudiziario. L'Amministrazione però darà subito comunicazione dell'avvenuto incameramento con lettera raccomandata alla S.A.C. P.I.R. Italraion, alla ditta morosa ed a tutte le altre

ditte produttrici, con diffida che, se la situazione non verrà regolata entro sessanta giorni, essa Amministrazione applicherà senz'altro, in confronto di tutti i fabbricanti, il regime di cui all'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

Art. 5.

Agli effetti del comma 2 dell'art. 9 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la restituzione dell'imposta sui prodotti estratti dalle fabbriche a tutto il 30 giugno 1943-XXI ed impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibra artificiale o misti con fibra artificiale che saranno esportati, fa a carico esclusivamente ed in solido all'industria del raion, agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, fermo il diritto dell'Amministrazione finanziaria di riscuotere per intero l'imposta forfetariamente dovuta al netto di qualsiasi onere.

Art. 6.

Le ditte produttrici hanno l'obbligo di tenere appositi registri dai quali risultino:

a) le introduzioni e le estrazioni per la lavorazione o per altri scopi della materia prima (cellulosa, linter candeggiati ed altre materie prime);

b) il passaggio in lavorazione della materia prima per quantità e qualità, e le estrazioni dei prodotti greggi o finiti, distintamente per qualità e quantità e destinazione.

Le stesse ditte hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente, per ciascuna fabbrica, per il tramite dell'Eccellenza Tommaso Bisi:

c) la quantità di fibra artificiale prodotta, ripartita nelle categorie di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742;

d) la resa delle materie prime;

e) le quantità estratte, ripartite come alla lettera *c*) e tenendo distinte quelle direttamente esportate e quelle destinate ad altro uso;

f) le rimanenze in fabbrica e presso lavorieri a fine trimestre, ripartite come alla lettera *c*).

I fabbricanti poi hanno l'obbligo di prestare l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'Amministrazione incaricati delle verifiche nelle fabbriche di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742.

L'Amministrazione ha facoltà di verificare presso l'Ufficio « Controllo dell'Italraion » e presso le sedi contabili-amministrative dei fabbricanti tutti i dati relativi alla produzione ed alla fatturazione dei prodotti sia per l'interno come per l'estero.

In caso di mancata tenuta dei registri, o di irregolarità non dipendenti da errori materiali in essi riscontrate e debitamente contestate alla ditta inadempiente, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a titolo di penale per il trimestre in corso al momento dell'infrazione, una somma pari ad un decimo di quella dovuta dalla stessa ditta per l'accennato trimestre.

Tale somma andrà in aumento della imposta versata allo Stato in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, e del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

82ª Estrazione delle obbligazioni 5 % per la ferrovia « Maremmana »

Si notifica che nel giorno di mercoledì 9 dicembre 1942-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 82ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Maremmana, emesse in base ai Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473.

In base alla tabella di ammortamento del debito anzidetto, saranno estratte 1866 obbligazioni sulle 52.497 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

(4270) *Il direttore generale*: Potenza

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Santa Sofia » di Sortino, in liquidazione, con sede in Sortino (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Sofia » di Sortino avente sede nel comune di Sortino (Siracusa), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 29 aprile 1942-XX con il quale il rag. Giuseppe Di Pietro è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto rag. Di Pietro ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Brunetto di Vito è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Sofia » di Sortino, in liquidazione, avente sede nel comune di Sortino (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Giuseppe Di Pietro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

V. Azzolini

(4273)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note fra l'Italia e la Germania relativo all'Accordo dell'8 agosto 1873 sull'assistenza di donne di cittadinanza germanica residenti in Italia.

Addì 7 settembre 1942 ha avuto luogo in Roma uno scambio di Note fra il Regio Ministero degli affari esteri e l'Ambasciata germanica, inteso ad estendere alle donne originarie dei rispettivi Paesi o vedove dei sudditi dell'altro, l'Accordo italo-germanico dell'8 agosto 1873, nel senso di accordare a tali persone l'assistenza gratuita escludendo la facoltà del rimpatrio.

Lo scambio di Note è del seguente tenore:

« Il Regio Governo Italiano è disposto ad assistere donne di cittadinanza germanica residenti in Italia, che in seguito a matrimonio con un suddito germanico hanno perduto la cittadinanza italiana, nel caso che fossero bisognose, e di non chiedere il loro rimpatrio al Governo del Reich per questo fatto. A tale riguardo il Regio Governo Italiano intende per donne prive di appoggio vedove, e mogli che vivono costantemente separate dal proprio marito e che non hanno figli ovvero non convivono sempre con essi ».

« Die Deutsche Reichsregierung ist bereit, in Deutschland lebende Frauen italienischer Staatsangehörigkeit, die durch ihre Eheschliessung mit einem italienischen Staatsangehörigen ihre deutsche Reischsangehörigkeit verloren haben, im Falle der Hilfsbedürftigkeit zu unterstützen und von der Königlich Italienischen Regierung nicht ihre Übernahme wegen Hilfsbedürftigkeit zu verlangen Hierbei versteht die Reichsregierung unter alleinstehenden Frauen Witwen und dauernd von ihren Ehemännern getrennt lebende Frauen, die kinderlos sind oder nicht ständig mit ihren Kindern zusammen leben ».

(4275)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 536 del 31 ottobre 1942-XXI relativo alla produzione e distribuzione delle borse di gomma per acqua calda.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 536 del 31 ottobre c. a. ha stabilito che, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del detto provvedimento, è vietata la produzione per gli usi civili di borse di gomma per acqua calda che non corrispondano alle seguenti caratteristiche:

	Capacità cc.	Dimensioni: Larghezza cm.	Dimensioni: Lunghezza cm.
Tipo 1	1500	17,5	38
» 2	2000	19	40,5
» 3	2500	20,5	42,5

I prezzi di vendita delle suddette borse, complete con tappo, vengono stabiliti come appresso:

	dal fabbricante al rivenditore	al consumatore
Tipo 1	L. 13,90 al pezzo	L. 17 — al pezzo
» 2	» 14,70 » »	» 18 — » »
» 3	» 15,95 » »	» 19,50 » »

I prezzi dal fabbricante al rivenditore, netti di sconto, s'intendono per merce resa franco destino, imballo compreso.

Sulle borse di gomma dovranno essere impressi in modo indelebile: il nome o il marchio della ditta fabbricante, l'indicazione del tipo e il prezzo di vendita al consumatore.

E' consentita fino al 31 dicembre 1942-XXI la vendita delle borse di gomma di capacità diversa da quella stabilita per le borse tipo.

Per le borse da 300 cc. e da 650 cc. i prezzi di vendita al consumatore vengono stabiliti come appresso:

capacità cc. 300 . . . . L. 13,25 al pezzo
capacità cc. 650 . . . . » 15,25 » »

Per le borse di gomma aventi una capacità diversa, i prezzi di vendita al consumatore dovranno essere commisurati a quelli stabiliti per i tipi elencati nella presente circolare.

E' fatto obbligo al rivenditore di scrivere in inchiostro il prezzo di vendita al consumatore sulle borse di gomma non provviste attualmente della indicazione del prezzo apposto a cura del produttore.

Per le vendite dirette agli ospedali e cliniche il produttore non potrà superare i seguenti prezzi per merce franco destino, imballo compreso:

borse di capacità 300 cc. . . . . . L. 12 — al pezzo
» » 650 » . . . . . » 13,80 » »
» » 1500 » . . . . . » 15,45 » »
» » 2000 » . . . . . » 16,35 » »
» » 2500 » . . . . . » 17,75 » »

Distribuzione. — In relazione alle limitate disponibilità di borse di gomma per acqua calda e alla conseguente necessità di limitarne l'uso soltanto agli ammalati per i quali ne sia riconosciuto il bisogno, il Ministero delle corporazioni ha disposto quanto appresso:

1. — Per i bisogni della popolazione civile di ogni provincia viene assegnato un contingente di borse di gomma per acqua calda che è messo a disposizione dei Consigli provinciali delle Corporazioni.

Sul contingente messo a loro disposizione, i Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno riservare, previ accordi con i medici provinciali, un quantitativo da distribuire agli ospedali e alle cliniche esistenti nelle rispettive provincie.

Il residuo sarà distribuito ai consumatori, per metà a mezzo di farmacie e l'altra metà a mezzo di commercianti.

Nel caso che in una provincia non esistano ditte commercianti provviste di licenza di commercio per articoli sanitari e specializzate nella vendita di articoli di gomma, l'intero contingente sarà distribuito dalle farmacie.

Il numero dei distributori autorizzati dovrà essere necessariamente molto limitato, tenendo presente che le forniture da parte della Soc. Pirelli saranno fatte in scatole contenenti 10 pezzi o un quantitativo multiplo di dieci.

La scelta dei distributori sarà fatta d'accordo con i rappresentanti delle locali organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri:

a) per le ditte commerciali, prendendo in considerazione soltanto le ditte provviste di licenza di commercio per articoli sanitari e specializzate nelle vendite di articoli di gomma e facendo riferimento alla attività da esse svolta per le borse di gomma per acqua calda nel biennio 1939-40;

b) *per le farmacie*, prendendo in considerazione l'ubicazione dell'esercizio, l'ammontare del reddito imponibile e la continuità del servizio di distribuzione che può assicurare la farmacia prescelta;

2. — La consegna delle borse di gomma sarà fatta dalla Soc. Pirelli, via Fabio Filzi 21, Milano, entro il limite del contingente, in base alla lettera di assegnazione che i Consigli provinciali delle Corporazioni invieranno alla Società stessa con l'indicazione o degli enti o delle ditte assegnatarie e dei quantitativi a questi assegnati sul contingente.

Copia della suddetta comunicazione sarà trasmessa per conoscenza a questo Ministero (Direzione generale del commercio).

3. — La vendita al consumatore delle borse di gomma per acqua calda dovrà essere fatta soltanto su presentazione di un attestato medico dal quale risulti il nome, cognome e l'indirizzo dell'ammalato e l'uso specifico.

Gli attestati medici dovranno essere numerati e conservati dai distributori per eventuali controlli.

4. — I distributori autorizzati di borse di gomma (commercianti e farmacie) dovranno essere provvisti di un registro di carico e scarico, vidimato dal competente Consiglio provinciale delle Corporazioni, nel quale registro dovranno essere riportati:

al carico:

gli estremi del buono di assegnazione del Consiglio provinciale delle Corporazioni;

gli arrivi, in ordine di data, delle borse di gomma e gli estremi delle fatture della Soc. Pirelli;

allo scarico:

le vendite, in ordine cronologico, delle borse di gomma per acqua calda, con l'indicazione del nome dell'acquirente, e gli estremi del documento di riconoscimento, del nome del medico che ha rilasciato l'attestato e del numero d'ordine dell'attestato.

(4287)

Riassunto del provvedimento P. 538 del 3 novembre 1942 relativo agli spaghi per mietitrici-legatrici usati (spezzoni).

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 538 del 3 corrente mese, ha consentito la proroga fino al 30 novembre c. a. per la consegna degli spaghi per mietitrici-legatrici usati (spezzoni) disposta con circolare P. 354 del 15 giugno c. a. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 26 giugno 1942-XX.

(4288)

Disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli ovine e caprine (Circolare P. 541)

L'art. 6 del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX sulla disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli ovine e caprine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 62 del 16 marzo stesso, prevede all'art. 6 la facoltà da parte degli industriali e dei commercianti acquirenti delle pelli presso i magazzini di raccolta, di ricorrere, all'atto del ricevimento delle pelli stesse, avverso la relativa classifica fatta dagli esercenti i magazzini, ad una Commissione arbitrale provinciale, composta di un industriale della concia e di un commerciante di pelli, nominati dal Consiglio provinciale delle corporazioni, presieduta da un funzionario del Consiglio stesso.

Analoga facoltà viene ora concessa anche ai produttori che qualora consegnino le pelli direttamente al magazzino, anzichè per il tramite di raccoglitori, potranno ricorrere alla suddetta Commissione provinciale contro la classifica effettuata dal gestore del magazzino all'atto della consegna.

Conseguentemente, della surriportata Commissione arbitrale provinciale farà parte anche un produttore di pelli, nominato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, e che parteciperà ai lavori della Commissione medesima tutte le volte che questa sia chiamata a decidere su ricorsi presentati da produttori.

Roma, addì 9 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI.

(4289)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso a 26 posti di sottotenente commissario in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 909, con la quale si autorizza un reclutamento straordinario mediante concorsi per soli titoli di 26 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ufficiali commissari) nel Regio esercito;

Visto il decreto Ministeriale in data 3 dicembre 1941-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 26 dicembre 1941-XX col quale venne indetto un concorso per titoli a 26 posti di sottotenente nel servizio di commissariato (ufficiali commissari) in servizio permanente effettivo;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale del 13 maggio 1942 e riconosciuta la loro regolarità:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli a 26 posti di sottotenente commissario in servizio permanente effettivo indetto col decreto suindicato del 3 dicembre 1941-XX:

1. Sottotenente commissario di complemento De Leo Alfredo di Francesco, punti 84,60/100;
2. Sottotenente commissario di complemento Raganelli Mario di Virgilio, punti 84,60/100;
3. Sottotenente commissario di complemento Ciarfera Nicola di Angelo, punti 77,00/100;
4. Sottotenente commissario di complemento Magro Luigi di Sebastiano, punti 76,60/100;
5. Sottotenente commissario di complemento Nanetti Hervè di Ubaldo, punti 76,40/100;
6. Sottotenente commissario di complemento Moscati Armando di Ermanno, punti 76,00/100;
7. Sottotenente commissario di complemento Troccoli Leonardo di Giuseppe, punti 75,80/100;
8. Sottotenente commissario di complemento Falconi Mariano di Tito, punti 74,60/100;
9. Sottotenente commissario di complemento Vacca Pietro di Giuseppe, punti 71,40/100;
10. Sottotenente commissario di complemento Prudenza Ennio di Andrea, punti 70,40/100;
11. Sottotenente commissario di complemento De Luca Ferruccio di Michele, punti 66,80/100;
12. Sottotenente commissario di complemento Milella Emilio di Nicola, punti 66,40/100;
13. Sottotenente commissario di complemento Frigo Dante di Virgilio, punti 64,20/100;
14. Sottotenente commissario di complemento Fanti Giovanni di Matteo, punti 64,00/100;
15. Sottotenente commissario di complemento Meucci Luciano di Ettore, punti 63,20/100;
16. Sottotenente commissario di complemento Siragusa Giuseppe di Angelo, punti 61,80/100;
17. Sottotenente commissario di complemento Siliato Pietro di Santo, punti 61,60/100.

Art. 2.

Tutti i suddetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dei vincitori del concorso verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della guerra.

Roma, addì 21 settembre 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
Il Sottosegretario di Stato
SCUERO

(4291)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.